

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1974

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 193/74

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(74/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 193/74 della Commissione, del 18 gennaio 1974, relativo all'apertura di una gara per la fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere al comitato internazionale della Croce Rossa<sup>(3)</sup>, l'organismo d'intervento olandese ha indetto una gara per le spese di fornitura cif di 570 tonnellate di latte scremato in polvere al CICR destinati a diversi paesi terzi;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura, a titolo di aiuto alimentare, del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento<sup>(4)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo ovvero si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli importi massimi da considerare per l'aggiudicazione della partita di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 193/74 sono fissati come segue:

partita A: 2 466 u.c.

partita B: 1 729 u. c.

partita C: 28 925 u. c.

partita D: 16 684 u. c.

partita E: 19 414 u. c.

partita F: 14 448 u. c.

2. Non è dato seguito alla gara per quanto concerne le partite G, H, I e J.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.